

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Seduta del

APPROVAZIONE LINEE PROCEDURALI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI IN ALCUNE FATTISPECIE DI ILLECITI RISCONTRABILI NEI CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE

La Giunta Camerale

visto l'art. 73 del d. lgs. 26.03.2010, n. 59, "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*", che ha disposto, contestualmente alla soppressione del Ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, che i richiami al ruolo contenuti nella legge medesima debbano intendersi riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

richiamato l'art. 2, comma 3, della l. n. 39/1989, secondo cui il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante o i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività per conto dell'impresa, devono essere in possesso di specifici requisiti personali, professionali e morali;

richiamato l'art. 8 che stabilisce, nei confronti di chiunque eserciti l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 7.500 e 15.000 euro;

richiamato l'art. 3, comma 5-bis, della legge 39/1989, secondo cui ciascuna impresa è tenuta a prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti dall'attività di agenzia svolta da tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per l'impresa, a tutela dei clienti;

rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 3 della l. 39/1989 dalla l. 205/2017 dal 1 gennaio 2018, gli agenti che esercitano l'attività di mediazione in assenza di idonea copertura assicurativa sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 3.000,00 e 5.000,00 euro;

rilevato che, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio della mediazione è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, nonché con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate;

richiamati gli altri vincoli cui soggiace questa categoria di attività, e in particolare l'obbligo di depositare presso il Registro imprese/REA i moduli ed i formulari di cui il mediatore intende avvalersi, preventivamente al loro utilizzo, e rilevato che in caso di inottemperanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del d.m. n. 452/1990;

considerato che la verifica del venir meno dei requisiti personali e morali richiesti dalla legge in capo a ciascun soggetto (titolare/ legale rappresentante/ preposto/dipendente) che esercita per conto dell'impresa comporta l'avvio di un procedimento per l'inibizione alla continuazione dell'attività da parte del Conservatore del Registro imprese ai sensi dell'art. 7 del d.m. 26.10.2011, con adozione di apposito provvedimento da iscriversi nel REA;

rilevato che la medesima procedura si applica in caso di riscontrate situazioni di incompatibilità;

preso atto che l'Ente deve avviare il controllo dei requisiti richiesti in capo a ciascuna impresa interessata per il legittimo esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 26.10.2011, che prevede tale attività di verifica ogni quattro anni dalla presentazione della Scia;

considerato che in relazione alle funzioni di vigilanza dell'Ente sul corretto esercizio dell'attività da parte degli agenti di affari in mediazione, la Giunta Camerale è preposta all'applicazione di sanzioni disciplinari, come previsto dall'art. 18 e segg. del d.m. 21.12.1990, n. 452, da annotare e iscrivere per estratto nel REA ai sensi dell'art. art. 9 del d.m. 26.10.2011;

ritenuto opportuno stabilire alcune indicazioni circa le sanzioni disciplinari applicabili a fronte di determinati comportamenti ipotizzabili da parte degli operatori, al fine di rendere più omogenea e trasparente l'azione dell'Ente a tutela del mercato e della concorrenza;

rilevata inoltre l'opportunità di delegare la funzione disciplinare al Segretario Generale pro-tempre dell'Ente nei casi che si possono prospettare in merito all'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto esercizio dell'attività in questione, qualora non emergano particolari elementi di complessità;

all'unanimità

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

d e l i b e r a

1. di adottare le Linee procedurali riportate nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, al fine di rendere più omogenea e trasparente l'azione dell'Ente nei procedimenti disciplinari a fronte dell'accertamento di comportamenti non deontologicamente corretti nell'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, anche a seguito della verifica dinamica;
2. di delegare il Segretario Generale pro-tempore quale organo preposto all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per i casi previsti nelle Linee procedurali suddette, ad esclusione dei casi ritenuti di particolare complessità che saranno dallo stesso sottoposti all'attenzione della Giunta Camerale.

=====